

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2011

del 1° luglio 2011

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1161/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 54zzzzt del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo [regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«54zzzzu. **32010 R 1161**: Regolamento (UE) n. 1161/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo

al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 59),

54zzzzv. **32010 R 1162**: Regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 61).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1161/2010 e (UE) n. 1162/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 326 del 10.12.2010, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 326 del 10.12.2010, pag. 61.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.